REGOLAMENTO (CEE) N. 2779/84 DELLA COMMISSIONE

del 1° ottobre 1984

che fissa misure di salvaguardia applicabili all'importazione di calamari congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca [1], in particolare l'articolo 24, paragrafo 2,

considerando che la Repubblica italiana ha chiesto alla Commissione di adottare misure di salvaguardia per l'importazione di calamari congelati ; che la Commissione ha chiesto varie volte informazioni supplementari ; che tali informazioni sono state completate nel settembre 1984 ;

considerando che negli ultimi mesi si è constatato che in vari Stati membri sono state effettuate importazioni di circa 12 500 t, equivalenti al 73,5 % delle importazioni comunitarie totali di calamari del genere Loligo spp., congelati interi, non puliti, provenienti dalla Polonia a prezzi anormalmente bassi e in quantità molto elevate ;

considerando che il prodotto importato presenta caratteristiche commerciali analoghe al prodotto comunitario, che quindi dette importazioni comportano un calo di prezzo di quest'ultimo, tradottosi in particolare in un calo del 33,5 % del prezzo medio 1983 sul mercato italiano ; che, tenuto conto della prevista entità delle importazioni e del loro prezzo, si teme che questa situazione di prezzo permanga o si aggravi nei prossimi mesi ;

considerando che questa situazione ha provocato gravi difficoltà di smercio della produzione comunitaria, che di conseguenza è stata magazzinata ; che lo smercio di tali scorte è ostacolato dal volume delle importazioni al livello di prezzo constatato e può essere effettuato soltanto a prezzi anormalmente bassi e in quantità molto elevate ;

considerando che i dati di cui attualmente dispone la Commissione inducono a concludere che il mercato comunitario dei calamari congelati, interi, non puliti del genere Loligo subisce, a causa delle importazioni, gravi perturbazioni che possono pregiudicare le finalità dell'articolo 39 del trattato ; che è pertanto necessario adottare per tali prodotti misure di salvaguadia per un periodo determinato ;

considerando che negli ultimi mesi è stato constatato che questi prodotti sono stati immessi in libera pratica nella Comunità su mercati diversi da quello italiano, a prezzi anormalmente bassi ; che è opportuno quindi, per evitare qualsiasi sviamento di traffico, estendere l'applicazione di queste misure a tutta la Comunità ;

considerando che non è necessario sospendere tutte le importazioni di questi prodotti originari della Polonia, ma è sufficiente subordinarle al rispetto del prezzo di riferimento comunitario istituito con il regolamento (CEE) n. 3672/83 della Commissione [2] e con il regolamento (CEE) n. 3191/82 della Commissione 1982 [3],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È sospesa l'immissione in libera pratica nella Comunità di calamari del genere Loligo spp., congelati interi, non puliti, appartenenti alla sottovoce ex 03.03 B IV a) 1) aa) della tariffa doganale comune, originari della Polonia.

2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica alle importazioni il cui prezzo franco frontiera è almeno uguale al prezzo di riferimento, riportato nell'allegato.

3. Tuttavia, il presente regolamento non si applica ai prodotti per i quali sia fornita la prova che erano in viaggio verso la Comunità alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli interessati devono fornire la prova che sono rispettate le condizioni di cui al comma precedente — prova che deve essere giudicata soddisfacente dalle autorità doganali competenti —, presentando tutti i documenti doganali e di trasporto stradale, ferroviario o marittimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica fino al 31 dicembre 1984.

---

[1] GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.

[2] GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 31.

[3] GU n. L 338 del 30. 11. 1982, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1984.

Per la Commissione

Giorgios CONTOGEORGIS

Membro della Commissione

ALLEGATO

(ECU/t/netto)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzo di riferimento
ex 03.03 B IV a) 1 aa)	Calamari, (Loligo spp.) congelati, interi, non puliti	1 982